

proposta di atto amministrativo n. 130/09

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 15 settembre 2009

—————

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26
DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con l.r. 21 novembre 2000, n. 28 e 25 novembre 2002, n. 25 il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996, nonché delle modalità di impiego delle risorse e dei tetti di spesa per l'anno 2010;

Atteso che, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità complessivi per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996, si intende adottare:

- a) il programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore dei soggetti in situazione di disabilità;
- b) gli interventi da escludere dal finanziamento regionale in quanto non ritenuti prioritari;
- c) i criteri e le modalità attuative degli interventi;
- d) le modalità per la presentazione dei rendiconti di intervento da parte degli Ambiti territoriali sociali e delle Province (queste ultime per gli interventi di cui all'articolo 17);
- e) le modalità di impiego delle risorse e i tetti di spesa;
- f) le modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo;
- g) le disposizioni speciali;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio politiche sociali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, per l'anno 2010, i seguenti criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996:

A) Programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore delle persone disabili.

Gli interventi di cui alla l.r. 18/1996, rientrano nei piani di ambito nonché nei piani attuativi annuali, tra gli interventi di settore, sono realizzati con il supporto del coordinatore dell'ambito sociale e in collaborazione con la competente UMEE od UMEA, con il coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili.

L'attività di integrazione socio-sanitaria tra ambiti sociali e unità multidisciplinari dovrà essere sempre più rafforzata in quanto la progettazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 18 dovrà essere elaborata a livello di ambito e non più di singolo comune nella logica di garantire prestazioni omogenee all'interno di un atto di fabbisogno condiviso.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui ai sottoriportati articoli:

- a) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- b) articolo 12, comma 1, lettera b) - Centri socio educativi: l'intervento è descritto all'articolo 13;
- c) articolo 12, comma 1, lettera c) - Progetti di integrazione e socializzazione;
- d) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto;
- e) articolo 13 - esclusivamente in riferimento ai centri socio-educativi diurni;
- f) articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis - Integrazione scolastica;
- g) articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Integrazione lavorativa;
- h) articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini (per tale tipologia di interventi i progetti possono essere presentati anche dalle Amministrazioni provinciali) e Borse lavoro;
- i) articolo 20, commi 1 e 2 - Eliminazione delle barriere di comunicazione;
- j) articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto mezzi speciali per il trasporto di disabili motori gravissimi.

B) Interventi da escludere dal finanziamento regionale.

Articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 162/1998. L'intervento, non finanziato con i fondi di cui alla l.r. 18/1996, viene disciplinato con separato atto da parte della Giunta regionale.

Articolo 12, lettera f) - Specifiche esigenze.

Articolo 27 - Progetti a gestione integrata.

C) Criteri e modalità attuative degli interventi.

Beneficiari degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 sono le persone in situazione di handicap così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria.

Solo in casi particolari, qualora trattasi di minori (che per l'anno 2010 non abbiano compiuto dieci anni di età al 31 dicembre 2009) la cui situazione di handicap non sia stata ancora ben definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dalla Zona territoriale ASUR ovvero dal centro privato autorizzato e accreditato dal servizio sanitario nazionale.

Per tale tipologia di utenza, che nella presentazione del rendiconto va segnalata, non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di handicap, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale.

Rientrano nelle provvidenze di cui alla l.r. 18/1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 non hanno compiuto 65 anni.

I soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, comma 1, lettera e), 20 e 21, comma 1, lettere a), b) e c).

I soggetti affetti da disturbi mentali usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste all'articolo 17, commi 1 e 2: Tirocini e Borse lavoro.

I benefici di cui alla l.r. 18/1996 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 16, comma 1, lettera c).

Per quanto riguarda i rapporti tra enti locali e privato sociale per gli interventi previsti dal presente atto si ribadiscono i principi della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) e successivi criteri e direttive emanate dalla Regione.

Articolo 12 - Integrazione sociale

Gli interventi previsti all'articolo 12 mirano a favorire la permanenza del disabile all'interno del proprio nucleo familiare e nel contempo ad offrirgli una serie di supporti e servizi che consentano un ottimale inserimento nel contesto sociale.

In riferimento a tali finalità si evidenzia quanto segue:

Articolo 12, comma 1, lettera a)**Assistenza domiciliare domestica**

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dai Comuni facenti parte di ciascun ambito territoriale tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, cooperative, ecc.

Il servizio di assistenza domiciliare non può, in alcun modo, essere equiparato all'elargizione, da parte dell'ente locale, di un contributo alla famiglia ove vive un soggetto disabile.

Tale fattispecie, infatti, non rientra tra gli interventi finanziabili con i fondi di cui alla l.r. 18/1996.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di dodici ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità. Nel caso di soggetti in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a diciotto settimanali.

Assistenza educativa territoriale

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei disabili gravi per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta della Zona territoriale ASUR, i centri autorizzati ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità, il quale, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Per i disabili untrattatocinquenni il requisito di accesso al contributo regionale è la situazione di gravità di cui alla legge 104/1992.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti dianzi indicati è di 500 ore annue.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Assistenza educativa a sostegno dell'integrazione lavorativa

Il servizio di assistenza educativa può anche essere rivolto a soggetti con disabilità non grave in età post-obbligo scolastico, anche ultratrentacinquenni, valutati non idonei per il CSER, in possesso dei requisiti relativi all'autonomia personale ed alla possibilità di apprendimento di specifiche mansioni interne ad un contesto produttivo, con risorse e potenzialità da sviluppare nell'ambito di un progetto socio-educativo-riabili-

tativo redatto dall'UMEA o dal DSM e finalizzato all'inserimento lavorativo.

L'intervento educativo, propedeutico a percorsi di borse lavoro o tirocini, è finalizzato all'acquisizione di pre-requisiti per il successivo inserimento nel mondo del lavoro e ha l'obiettivo di garantire una continuità di intervento nella fase di transizione dal percorso formativo-scolastico al percorso formativo-lavorativo. Può essere svolto utilizzando i contesti e le risorse del territorio ovvero in spazi appositamente attrezzati che non sono, comunque, assimilabili o identificabili con i CSER o con i "laboratori protetti".

Dette attività educativo-formative sono realizzate nell'ambito delle finalità e modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1256/2008 con particolare riferimento ai coinvolgimenti dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione.

Il servizio di assistenza educativa a sostegno dell'integrazione lavorativa deve essere a titolarità dell'ente locale e l'eventuale gestore del servizio deve essere iscritto nell'elenco speciale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1998, n. 1098.

Articolo 12, comma 1, lettera b)

Centri socio-educativi

L'intervento è descritto all'articolo 13.

Articolo 12, comma 1, lettera c)

Progetti di integrazione e socializzazione

L'integrazione del disabile nel contesto sociale è una tra le finalità principali da perseguire.

Vengono pertanto incentivate le iniziative realizzate presso strutture sociali aperte alla collettività in cui il disabile possa vivere momenti di aggregazione comunque finalizzati a sviluppare l'autonomia e le potenzialità.

Nei centri di aggregazione i disabili in età evolutiva ed adulta svolgono una serie di attività di tipo ludico, ricreativo, espressivo ed artistico finalizzate ad arricchire il loro patrimonio di esperienze personali e, nel contempo, ad instaurare ed approfondire rapporti interpersonali fondamentali per contribuire alla loro crescita individuale.

L'inserimento nei centri di aggregazione deve avvenire sulla base del progetto educativo individualizzato la cui verifica è affidata all'unità multidisciplinare per l'età evolutiva e per l'età adulta ovvero agli altri organismi precedentemente citati.

In riferimento a tale intervento sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale educativo o di animazione messo a disposizione presso il centro per le specifiche attività in favore delle persone disabili che lo frequentano.

Articolo 12, comma 1, lettera e)

Trasporto

I Comuni dell'ambito territoriale sociale attivano specifici servizi di trasporto individuale o collettivo, a seconda delle esigenze, attraverso mezzi propri, convenzioni con auto pubbliche o con organizzazioni del settore privato sociale.

E' anche ammesso a finanziamento il servizio di trasporto scolastico, svolto dall'ente locale, limitatamente alla scuola superiore.

Vengono ammessi a contributo il costo del carburante, la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e dall'assistente accompagnatore, qualora previsto.

Limitatamente al trasporto per il Centro socio-educativo diurno e la scuola superiore, qualora l'ente locale non abbia attivato specifici servizi di trasporto e l'utente non possa usufruire del servizio di trasporto pubblico locale l'intervento è ammesso a finanziamento qualora il trasporto sia svolto dal familiare con mezzi propri secondo i tetti di spesa stabiliti col presente atto e successivamente riportati.

E' inoltre ammesso a finanziamento la spesa per l'acquisto di pulmini attrezzati per il trasporto di disabili, da parte dei Comuni dell'ambito territoriale che gestiscono congiuntamente il servizio di trasporto.

La richiesta di contributo per l'acquisto del pulmino può essere ripresentata solo dopo che sono passati quattro anni da quando l'intervento è stato precedentemente finanziato.

Articolo 12, comma 1, lettera f)

Ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità della legge

Esigenze specifiche

Per l'anno 2010 non si procede al finanziamento dei progetti di che trattasi in quanto si ritiene di dover prioritariamente privilegiare il mantenimento e potenziamento dei servizi ed interventi in atto a titolarità degli enti locali facenti parte degli ambiti sociali.

Articolo 13

Centri socio-educativi-riabilitativi diurni

Il centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) è rivolto a soggetti disabili con notevole compromissione delle autonomie funzionali che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Per quanto attiene il funzionamento del CSER si rimanda alle disposizioni di cui alla l.r. 20/2002 ed ai regolamenti regionali attuativi 1/2004 e 3/2006.

Saranno ammessi al finanziamento regionale solamente i CSER in possesso dell'autorizzazione di cui alla normativa sopra citata. Sarà, inoltre, ammessa al finanziamento regionale esclusivamente la spesa sostenuta dall'ente locale, al netto della eventuale quota di compartecipazione dell'utente/famiglia, della zona e di soggetti terzi sia pubblici che privati risultante da un apposito modello che il servizio politiche sociali è incaricato di elaborare e a richiedere, su supporto informatico e cartaceo, unitamente al rendiconto.

Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale del centro limitatamente alle figure: del coordinatore, degli educatori (compresi gli eventuali esperti di laboratorio per i quali si ammette a finanziamento un monte ore settimanale non superiore a dieci ore) e degli assistenti tutelari.

Per le funzioni di coordinamento la Regione concorre fino alla copertura di una dotazione oraria settimanale non superiore a quindici ore.

Sono inoltre ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di attrezzature e materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività del centro nonché le spese di gestione relative esclusivamente a: acqua, luce, riscaldamento e piccola manutenzione ordinaria.

In attesa della ridefinizione del fabbisogno regionale, non saranno ammessi a finanziamento CSER di nuova istituzione dal 1° gennaio 2010.

Articolo 13 bis Strutture residenziali

La Regione concorre nelle spese di gestione di comunità socio-educative riabilitative residenziali individuate dalla Giunta regionale, la quale definisce anche le modalità di cofinanziamento.

Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis Integrazione scolastica

Quanto più precoce è l'inserimento del bambino disabile in un contesto sociale protetto tanto più si favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità psico-fisiche.

Vengono quindi incentivati gli interventi che gli enti locali pongono in essere per adeguare la programmazione svolta presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni) e le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale alle esigenze del bambino disabile.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito, il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

Sono pertanto ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori educatori specializzati presso l'asilo nido e di personale docente specializzato presso la scuola dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto inserito presso il nido d'infanzia è di 880 ore annue, 20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido, elevabili a 1320 ore annue, 30 ore settimanali per 44 settimane, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per il docente specializzato che segue ciascun soggetto inserito presso la scuola dell'infanzia a gestione comunale è di 720 ore annue, 20 ore settimanali, elevabili a 1.080 ore annue, 30 ore settimanali, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Viene inoltre ammessa a finanziamento la spesa che le predette amministrazioni sostengono per l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola superiore, di operatori, con funzioni educative, che garantiscono l'assistenza per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione. I requisiti degli operatori sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per ciascun soggetto che usufruisce del servizio di che trattasi è di 432 ore annue, 12 ore settimanali, per 36 settimane. Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue, 18 ore settimanali.

Il limite massimo di età dell'alunno disabile entro il quale viene assicurato il contributo regionale è di 21 anni alla data del 31 dicembre 2010.

L'intervento di che trattasi non deve essere sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse e quantificato caso per caso dall'UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati progetti integrati tra ente locale, scuola superiore, enti pubblici e privati per l'istituzione di stage formativi, quali percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo.

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo

stage formativo sulla base di un progetto redatto dall'UMEE, e, nell'ultimo anno di frequenza scolastica, in collaborazione con l'UMEA, in raccordo con l'ente locale e la scuola frequentata dal disabile la quale individua un proprio referente. Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il progetto può avere una durata massima triennale eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.

Lo stage formativo può svolgersi in tutto o in parte in orario scolastico o extrascolastico e proseguire anche durante il periodo di chiusura estiva della scuola.

L'UMEE è referente per quanto riguarda la valutazione circa l'andamento dell'inserimento e ogni quadrimestre attiva una verifica con l'ente locale, la scuola e il tutor per stabilire eventuali modifiche o adattamenti del percorso in atto.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue, 8 ore settimanali per 52 settimane. Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico.

Concluso il percorso di istruzione e formazione lo stage formativo effettuato da quegli alunni che possiedono abilità adeguate a consentire loro un effettivo inserimento in un contesto produttivo può essere convertito in tirocinio secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero in borsa di pre-inserimento lavorativo di cui all'articolo 17, comma 2, presso i medesimi enti in cui si è svolto lo stage.

Al fine di favorire l'inserimento del disabile nel contesto lavorativo presso il quale sta svolgendo lo stage nell'ultimo anno di frequenza della scuola superiore, l'UMEE presenta al centro per l'impiego una relazione con la quale esplicita l'intervento in atto.

Articolo 16, comma 1, lettere b) e c) Integrazione lavorativa

Le provvidenze economiche di cui alle lettere b) e c) sono concesse per non più di due anni consecutivi o per due volte a favore del medesimo soggetto che svolge la propria attività in proprio, tramite il telelavoro o che è inserito presso la medesima azienda.

Articolo 17, commi 1 e 2

Tirocini e borse lavoro

L'intervento è rivolto a quei disabili che, pur non avendo ancora raggiunto una compiuta maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono o possono acquisire quelle abilità-potenzialità di base che possono essere adeguatamente sviluppate attraverso le seguenti modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo in contesti produttivi:

Tirocini

I tirocini di cui al comma 1 dell'articolo 17 sono finalizzati all'assunzione di persone disabili, in attuazione del comma 3 dell'articolo 13 della legge 68/1999, sono attivati dagli uffici competenti di cui all'articolo 6 della medesima legge e seguono le modalità di svolgimento e di verifica che la stessa legge stabilisce al riguardo.

In riferimento a tale intervento la Regione partecipa tramite l'assegnazione di contributo sul sussidio mensile dato al disabile.

Borse lavoro

Le borse lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 17 sono rivolte a quei disabili che hanno concluso l'iter di istruzione e formazione per i quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio, di cui al comma precedente.

Le borse lavoro si dividono in:

- a) borse lavoro socio-assistenziali;
- b) borse di pre-inserimento lavorativo.

Borse lavoro socio-assistenziali

L'inserimento in realtà produttive, ai fini terapeutico socio-assistenziali, è finalizzato prevalentemente a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale oltre a rappresentare un significativo mezzo di integrazione sociale.

Tale tipologia di intervento deve far parte di un progetto personalizzato redatto dall'unità multidisciplinare per l'età adulta della Zona territoriale ASUR o dal Dipartimento di salute mentale, qualora il soggetto interessato sia in carico allo stesso, in collaborazione con il Comune singolo od associato o la Comunità montana, sentito il coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili.

La durata della borsa lavoro socio-assistenziale viene determinata nel piano personalizzato e l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti i quali verificano e relazionano semestralmente sull'andamento dell'inserimento.

Qualora l'inserimento in borsa lavoro socio-assistenziale abbia favorito, da parte del disabile, l'acquisizione di maggiori abilità tali da prefigurare l'avvio di un percorso finalizzato al-

l'inserimento lavorativo, possono essere attivate le procedure per l'attivazione di borse di pre-inserimento lavorativo, di seguito indicate, ovvero di tirocinio, di cui al comma 1 dell'articolo 17.

Borse di pre-inserimento lavorativo

Gli enti locali, al fine di offrire alle persone disabili maggiori opportunità di inserimento in contesti produttivi, possono attivare in collaborazione con gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999, progetti di pre-inserimento lavorativo propedeutici all'attività di tirocinio lavorativo finalizzata all'assunzione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999.

L'Unità multidisciplinare per l'età adulta o il Dipartimento di salute mentale forniscono il loro supporto educativo/formativo e verificano periodicamente sull'andamento dell'inserimento che va comunicato all'ente che ha attivato il percorso lavorativo.

La durata della borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo svolta nella medesima azienda è di massimo due anni che vanno conteggiati a partire dal 2008.

I progetti di borsa lavoro, entro due anni dal loro avvio possono, sentiti i servizi competenti, essere convertiti in tirocinio, di cui al comma 1 dell'articolo 17 e trovare collocazione nelle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, rappresentando così una delle agevolazioni per le assunzioni previste appunto all'articolo 13, comma 3, della stessa legge 68/1999: "Attività di tirocinio finalizzata all'assunzione - Tirocini lavorativi".

La Regione, a sostegno dell'intervento, assegna contributi sul sussidio mensile dato al disabile inserito.

Tale sussidio non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione ma come riconoscimento dell'impegno. Ha, quindi, un valore esclusivamente di tipo educativo quale rafforzamento della diligenza che il disabile pone nell'integrarsi nel contesto in cui è inserito e nell'assolvere o nel cercare di assolvere ai compiti che gli vengono affidati.

Sia nel caso di tirocinio che di borsa lavoro svolti esclusivamente presso aziende private, qualora l'UMEA o il DSM lo ritenga indispensabile, è assicurato un contributo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) per l'affiancamento, da parte dell'ente locale, di un educatore con funzioni di tutor per un massimo di quattro ore settimanali.

Articolo 20, commi 1 e 2

Barriere di comunicazione

Al fine di concorrere all'eliminazione delle barriere di comunicazione la Regione finanzia

interventi che prevedono servizi di accompagnamento per i non vedenti e di interpretariato per non udenti.

Articolo 21, comma 1, lettera b)

Ausili tecnici

In riferimento all'intervento di cui alla lettera b) è ammessa a finanziamento la spesa necessaria per l'acquisto di un idoneo mezzo, appositamente attrezzato, che non sia una normale autovettura, che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che a causa della sua patologia non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale.

L'impossibilità da parte del disabile di poter essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale deve essere accertata da un medico specialista della competente Zona territoriale ASUR o di un centro privato autorizzato.

D) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa

Impiego delle risorse

Il fondo regionale è ripartito in percentuale tra gli ambiti territoriali sociali e le Province (queste ultime limitatamente all'intervento di cui all'articolo 17, comma 1), in maniera proporzionale alle spese realmente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio 2011.

E' fatto obbligo agli enti locali facenti parte degli Ambiti territoriali sociali e alle Province, per l'intervento di cui all'articolo 17 di rendicontare, quale spesa sostenuta, esclusivamente quella a proprio carico al netto della eventuale quota di compartecipazione dell'utente/famiglia, della zona e di soggetti terzi sia pubblici che privati.

Il contributo regionale relativo a qualsiasi intervento previsto nel presente atto (con esclusione degli interventi effettuati dalla famiglia: trasporto scuola superiore e Centro socio-educativo diurno, acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima) verrà calcolato unicamente su tale quota di spesa.

Per gli interventi di seguito elencati si procede come appresso indicato:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza educativa a sostegno dell'integrazione lavorativa: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa;
- 2) articolo 12, comma 1, lettera e) - Acquisto di pulmini attrezzati da parte dell'ente locale che gestisce il servizio di trasporto su delega: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;

- 3) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa a finanziamento per il personale;
- 4) articolo 14, comma 3 - Integrazione scolastica presso la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa a finanziamento;
- 5) articolo 17, comma 1 - Tirocini - realizzati presso enti pubblici: percentuale di contributo: 60 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 6) articolo 17, comma 1 - Tirocini - realizzati presso enti privati: percentuale di contributo: 80 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 7) articolo 17, comma 2 - Borse lavoro - realizzate presso enti pubblici: percentuale di contributo: 60 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 8) articolo 17, comma 2 - Borse lavoro - realizzate presso enti privati: percentuale di contributo: 80 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa.

Al fine di favorire l'associazionismo tra enti locali, quale strumento che consente una migliore organizzazione e gestione dei servizi nonché una razionalizzazione delle risorse, agli ambiti sociali i cui comuni si sono associati per l'attuazione degli interventi, per i quali non viene stabilita, con il presente atto, una percentuale già determinata, viene assegnata una percentuale di contributo maggiorata dell'80 per cento rispetto a quella assegnata per gli interventi realizzati in forma singola e comunque sino alla concorrenza massima di contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

La maggiorazione di che trattasi non viene applicata per i sottoelencati interventi per i quali i comuni dell'ambito non assumono una funzione gestionale diretta:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto svolto da disabile o da un familiare;
- 2) articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Acquisto di attrezzature di lavoro;
- 3) articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto di idonei mezzi attrezzati.

Tetti di spesa

Nel caso di trasporto svolto dal familiare per la regolare frequenza al centro socio-educativo diurno o alla scuola superiore il contributo annuo è calcolato sulla base dei giorni di frequenza e della distanza chilometrica tra il domicilio e la sede del centro o della scuola.

Si individua un tetto massimo ammissibile di contributo, comprensivo anche del costo dell'accompagnatore pari ad euro 0,42 per chilometro e si stabilisce un chilometraggio massimo annuo, ammissibile di contributo, pari a km 15.000.

Per quanto riguarda:

- a) l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza educativa a sostegno dell'integrazione lavorativa: si individua un tetto di costo massimo convenzionale di euro 1.000,00 annuo per ogni disabile inserito;
- b) l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) - Acquisto, da parte degli enti locali, di pulmini attrezzati: si individua un tetto di costo massimo convenzionale omnicomprensivo ammissibile di euro 51.645,00;
- c) l'intervento di cui all'articolo 13, comma 1 bis - Centri socio-educativi diurni:
 - 1) si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario per il coordinatore di euro 21,63;
 - 2) si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario per l'educatore di euro 20,25;
 - 3) si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario per l'operatore socio-sanitario di euro 18,58;
 - 4) si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario per l'operatore di laboratorio di euro 18,04.
Qualora venga sostenuto un costo inferiore ai tetti massimi sopra indicati si deve obbligatoriamente attestare il costo reale sostenuto; in proposito verranno effettuati controlli sugli atti;
 - 5) si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 500,00 annuo per ogni disabile frequentante per acquisto di attrezzature e materiale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - 6) si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 500,00 per ogni disabile frequentante per spese di gestione (acqua, luce) riscaldamento, piccola manutenzione ordinaria);
- d) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 1 - Tirocini: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
 - 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 154,00 mensili;
 - 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00 mensili;
- e) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 2 - Borse lavoro socio-assistenziali: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
 - 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 103,00 mensili;

- 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 206,00 mensili;
- f) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 2 - Borse di pre-inserimento lavorativo: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
- 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 154,00 mensili;
 - 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00 mensili;
- g) l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima: si individua un tetto massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di euro 28.405,00 per l'acquisto del mezzo attrezzato completo di elevatore e degli altri eventuali ausili necessari.

E) Modalità per la presentazione dei rendiconti degli interventi realizzati

Il Comune capofila dell'ambito territoriale sociale presenta, con delibera del Comitato dei Sindaci, al servizio politiche sociali entro il 28 febbraio 2011 il rendiconto circa gli interventi realizzati di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996 e le spese sostenute.

Anche le Amministrazioni provinciali presentano, con apposita deliberazione, entro la stessa data, una deliberazione contenente gli interventi di tirocinio di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 18/1996 che hanno realizzato nel 2010.

Il rendiconto deve essere compilato su supporto informatico, sulla base del programma informatico fornito dal servizio politiche sociali e stampato su carta.

Il rappresentante legale di ciascun ambito allega al rendiconto una propria attestazione in cui dichiara d'aver verificato che il contenuto dei dati immessi e il contenuto riportato nel materiale cartaceo sono identici; ciò al fine di evitare difformità nei dati.

Qualora il rendiconto contenga per la prima volta interventi realizzati su delega di altri Comuni nello stesso devono essere citate le deliberazioni di delega dei Comuni interessati.

Qualora trattasi di interventi già in atto è sufficiente che la deliberazione di approvazione del rendiconto attesti l'avvenuta presentazione dei predetti atti formali di delega all'atto della presentazione del rendiconto dell'anno precedente.

Nel caso di interventi gestiti congiuntamente da ambiti territoriali diversi viene individuato

l'ambito territoriale di riferimento il cui ente locale capofila, su delega formale dell'altro o degli altri ambiti, presenta il rendiconto in cui cita gli estremi degli atti di delega.

Oltre alla deliberazione, al rendiconto, agli eventuali atti di delega e all'attestazione circa la corrispondenza dei dati, per i sottoriportati interventi deve essere trasmessa alla Giunta regionale la seguente documentazione accanto a ciascuno indicata:

- 1) articolo 13 - Centri socio-educativi-riabilitativi diurni: dettagliata relazione circa l'attività svolta dal centro nell'arco dell'anno precedente;
- 2) articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima: attestazione del medico specialista della Zona territoriale ASUR o di un centro privato autorizzato la quale motiva che il soggetto non poteva essere trasportato in una normale autovettura, pur se dotata di specifici adattamenti.

F) Modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo

In ossequio a quanto stabilito all'articolo 26, comma 3, lettera a), della l.r. 18/1996, così come modificato dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 13/2006:

- entro il 30 aprile 2011 si procederà alla ripartizione del 70 per cento dello stanziamento di bilancio a titolo di:
 - a) saldo del contributo spettante per gli interventi propri realizzati nel 2010 e precedentemente elencati, calcolato percentualmente sulla base dell'istruttoria dei rendiconti presentati entro il 28 febbraio 2011, secondo le modalità di cui al presente atto, prevedendo la possibilità di procedere a degli adeguamenti, ove necessario, in riferimento all'acconto precedentemente erogato e al contributo complessivo realmente spettante per la realizzazione degli interventi;
 - b) contributo per gli interventi non a gestione propria realizzati nel 2010, che, di seguito, si riportano:
 - 1) articolo 12, comma 1, lettera e): Trasporto svolto dalla famiglia;
 - 2) articolo 16, comma 1, lettere b) e c): Acquisto attrezzature per lavoro autonomo o presso terzi;
 - 3) articolo 21, comma 1, lettera b): Acquisto idonei mezzi attrezzati.

In ossequio a quanto stabilito all'articolo 13, comma 2, primo capoverso, della l.r. 13/2006 si procederà come segue:

- entro il 30 aprile 2011 si procederà alla ripartizione tra i comuni capofila degli ambiti sociali del 30 per cento dello stanziamento in bilancio quale contributo, a titolo di acconto, sulle spese per i servizi propri relativi al 2010 che, di seguito si specificano, calcolato sulla base dei rendiconti circa gli interventi realizzati e le spese sostenute nel 2010:
- 1) articolo 12, comma 1, lettera a): Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
 - 2) articolo 12, comma 1, lettera c): Progetti di integrazione e socializzazione nei centri sociali e di aggregazione;
 - 3) articolo 12, comma 1, lettera e): Trasporto a carico dell'ente locale;
 - 4) articolo 13: Centri socio-educativi riabilitativi diurni;
 - 5) articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis: Integrazione scolastica;
 - 6) articolo 17, commi 1 e 2: Tirocini e borse lavoro;
 - 7) articolo 20, commi 1 e 2: eliminazione delle barriere di comunicazione.

L'acconto viene assegnato esclusivamente qualora il rendiconto, relativo alle spese inerenti ciascuna tipologia di servizi propri, indichi una spesa non inferiore ad euro 10.000,00.

G) Disposizioni finali

La Giunta regionale, successivamente alla ripartizione del fondo regionale, è tenuta a verifi-

care, a campione, la documentazione contabile, cui i rendiconti fanno riferimento, e a provvedere all'eventuale recupero di somme impropriamente riscosse e non dovute.

A partire dal 2011 il fondo destinato al finanziamento dei servizi ed interventi di cui alla l.r. 18/1996 verrà ripartito in maniera proporzionale tra i comuni capofila degli ambiti sociali tenuto conto della estensione territoriale, del numero di disabili residenti, dei servizi già istituiti, della programmazione territoriale e del bilancio d'ambito e tenuto conto, altresì, delle priorità e criteri stabiliti dalla Regione. La Giunta regionale è incaricata di predisporre una proposta in tal senso da sottoporre, in via preventiva e come ipotesi di studio, alla competente commissione assembleare.

H) Disposizioni speciali

Una quota dello 0,75 per cento del fondo regionale per l'anno 2010, di cui all'articolo 29, della l.r. 18/1996, sino alla concorrenza massima di euro 67.139,00, è riservata al Comune di Potenza Picena quale contributo suppletivo per l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a): "Assistenza domiciliare domestica" a fronte delle ingenti spese che deve sostenere per tale servizio rivolto a circa 260 disabili provenienti da altre regioni, dimessi dall'Istituto S. Stefano e divenuti cittadini residenti.